

Legge regionale 18 novembre 1976 , n. 61 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Interventi e norme relative al settore distributivo.

Art. 7

Per le finalità previste dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-1979, la spesa complessiva di lire 3.900 milioni con decorrenza dall' esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 è istituito, con decorrenza dall' esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI, il capitolo 6612 con la denominazione: << Finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine >> e con lo stanziamento di lire 3.900 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 (rubrica n. 7 - partita n. 5/b dell' elenco n. 5 allegato al piano medesimo).